

Superfluità della denuncia da parte del committente – Cass. n. 19343/2022

Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - decadenza dalla garanzia - prescrizione del diritto del committente - Riconoscimento dell'esistenza dei vizi - Conseguenze - Superfluità della denuncia da parte del committente - Mancanza dell'impegno ad eliminarli - Applicabilità dei termini brevi di prescrizione - Sussistenza.

Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022 (Rv. 664999 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1666, Cod_Civ_art_1667, Cod_Civ_art_1669, Cod_Civ_art_2946

Corte

Cassazione

19343

2022